

# **IL TRASPORTO DELLE PERSONE PER FERROVIA NELLA NUOVA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA**

Il Regolamento (Ce) N.1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 315/14 del 3.12.2007, è entrato in vigore il 3 dicembre 2009 in tutti i Paesi dell'Unione europea (UE). Esso dà maggiore protezione ai diritti dei passeggeri rispetto a quelli già protetti dalla precedente normativa. E, pertanto, impone nuovi obblighi alle imprese ferroviarie e agli altri soggetti che operano nel settore del trasporto passeggeri per ferrovia (venditori di biglietti, agenzie di viaggio, gestori di stazioni, pubbliche autorità responsabili di stipulare contratti di servizio pubblico).

In sintesi, il nuovo Regolamento UE: estende anche ai trasporti ferroviari interni i diritti dei passeggeri previsti per i passeggeri in traffico internazionali; impone all'impresa di trasporto, a certe condizioni, in caso di decesso o di ferite del passeggero, il versamento di un anticipo di denaro per coprire le esigenze economiche più immediate; rafforza il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti o danneggiati, o nel caso in cui il treno non viene effettuato o subisce un ritardo. In particolare, il nuovo regolamento impone alle imprese ferroviarie di garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta l'accesso non discriminatorio ai treni e la prestazione di assistenza. E, inoltre, impone di rendere più agevole l'acquisto dei biglietti ferroviari; dare informazioni ai passeggeri in maniera esauriente prima e durante il loro viaggio, soprattutto in relazioni a circostanze particolari (es: ritardi); garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni.

Da notare, infine, che: le imprese ferroviarie sono tenute ad attivare un controllo sulle loro prestazioni, in base alle norme di qualità del servizio e devono pubblicare ogni anno, congiuntamente alla relazione annuale, una relazione sulle prestazioni in materia di qualità del servizio. Le relazioni sulle prestazioni in materia di qualità del servizio devono essere pubblicate sul sito Internet delle imprese ferroviarie e anche sul sito Internet dell'Agenzia ferroviaria europea.

I governi dei singoli Paesi possono concedere deroghe all'applicazione del citato Regolamento. L'Unione europea pubblica periodici aggiornamenti al riguardo sul sito:  
[ec.europa.eu/transport/passengers/rail/national\\_exemptions\\_en.htm](http://ec.europa.eu/transport/passengers/rail/national_exemptions_en.htm)

[Info cafieditore](#)

*Antonio Dentato*